

Legge regionale 9 febbraio 2016, n. 1

**Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2015, n. 29 (Disposizioni in materia di personale della Regione Calabria).**

(BURC n. 12 del 10 febbraio 2016)

**Art. 1**

*(Modifiche all'articolo 1)*

1. L'articolo 1 della [legge regionale 24 dicembre 2015, n. 29](#) (Disposizioni in materia di personale della Regione Calabria) è sostituito dal seguente:

"Art. 1

(Risoluzione consensuale anticipata del rapporto di lavoro  
del personale della Regione)

1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per i rispettivi ambiti di competenza, provvedono, con apposito regolamento e nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali, alla definizione di criteri e forme di incentivo per la risoluzione consensuale anticipata del rapporto di lavoro dei dipendenti di ruolo della Giunta regionale e del Consiglio regionale, garantendo parità di trattamento tra gli stessi, senza determinare oneri aggiuntivi di spesa a carico degli istituti previdenziali per ogni esercizio finanziario e nel rispetto della normativa statale vigente."

**Art. 2**

*(Abrogazione dell'articolo 2)*

1. L'articolo 2 della [l.r. n. 29/2015](#) è abrogato.

**Art. 3**

*(Modifiche all'articolo 3)*

1. Alla fine dell'articolo 3 della [l.r. n. 29/2015](#) il periodo "nei limiti delle disponibilità, previste dall'UPB U.001.002.001.001 «Spese per il personale regionale»" è soppresso.

**Art. 4**

*(Clausola di invarianza della spesa)*

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.